

Spett.le

NOME COOPERATIVA

Numero adesione

XXXXXXX

Roma, 10/07/2023

Oggetto: determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2023-2024.

Con decreto del 26 maggio 2023 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10/07/2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha determinato la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2023-2024.

Il pagamento del contributo **biennale**, calcolato sulla base dei parametri e secondo le modalità fissate dal citato decreto, dovrà essere effettuato entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U., dunque entro l'**8 ottobre 2023**.

Poiché tale scadenza ricorre in un giorno festivo, sarà considerato nei termini anche il versamento eseguito entro il **9 ottobre 2023**.

In caso di mancato pagamento o di ritardo rispetto al termine fissato, verranno applicate le penalità stabilite dall'art. 15 comma 5, come modificato dal successivo art. 42 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59: *"In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo, per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo"*.

Il termine per l'applicazione della sanzione in misura ridotta al 5 per cento è dunque il **7 novembre 2023**.


Per vostra opportuna conoscenza alleghiamo la copia del decreto ministeriale.

Vi informiamo che è possibile sviluppare il corretto calcolo del contributo di revisione sul sito dedicato di Legacoop al seguente indirizzo: rete.legacoop.coop/contributorevisione/

Per il pagamento, vi preghiamo di attenervi alle seguenti disposizioni:

- **Ordinante: DENOMINAZIONE COOPERATIVA**
- **Beneficiario: Lega Nazionale delle Coop.ve e Mutue - via G. Guattani, 9 - 00161 Roma**
- **Appoggio Bancario: Bper - Agenzia ROMAG - Via Saturnia**
- **Coordinate bancarie: IT73 V053 8703 2070 0003 5011 857**
- **Causale: NR. ADESIONE - DENOMINAZIONE COOPERATIVA - 2023-2024**

Cordiali Saluti

Ufficio Revisione e Soci
Stefania Serafini

Art. 1
(Contributo delle società cooperative)

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

	Fasce e importo	Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a)	€ 280,00	Fino a 100	Fino a € 5.160,00	Fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	Da 101 a 500	Da € 5.160,01 a € 40.000,00	Da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	Superiore a 500	Superiore a € 40.000,00	Da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	Superiore a 500	Superiore a € 40.000,00	Da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	Superiore a 500	Superiore a € 40.000,00	Superiore a € 2.000.000,00

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile.

3. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'articolo 2424 del codice civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile.

4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; per le cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381 la maggiorazione dei contributi determinati ai sensi del comma 1 è esclusivamente del 30%.

5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

6. Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.